



TDVİSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.138

REGIO DECRETO *che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari in esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 279.*

21 febbraio 1895.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 33 della legge 15 giugno 1893, n. 279, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in testo unico la legge sulle pensioni civili e militari;

Sentiti i pareri della corte dei conti e del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1895.

UMBERTO

a. girato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1895
Reg. 197. Atti del Governo a p. 184. G. CAPPIELLO
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli RONCHETTI.

SIDNEY SONNINO.

TESTO UNICO

DELLE

LEGGI SULLE PENSIONI CIVILI E MILITARI

TITOLO I.

Del collocamento a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma

CAPO I.

Collocamento a riposo, e diritto a pensione degli impiegati civili.

Art. 1.

Legge 14 aprile 1864, n. 1731, art. 1.

Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

a) gli impiegati che hanno compiuti quarant'anni di servizio, ovvero sessantacinque di età con venticinque anni di servizio;

b) quelli che dopo venticinque anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

c) quelli che dopo venticinque anni di servizio fossero dispensati dall'impiego e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici.

Art. 2.

Legge 14 aprile 1864, art. 2.

L'impiegato che, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fu

reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi.

Art. 3.

Legge 14 aprile 1864, n. 3.

Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 83:

a) l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni venticinque e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

b) l'impiegato che, avendo servito meno di venticinque anni, ma più di dieci, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici.

Art. 4.

Legge 14 aprile 1864, art. 5.

Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale dovrà essere preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 5.

Legge 2 aprile 1865, n. 2215; regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 202.

I giudici inamovibili che hanno compiuto l'età di anni settantacinque sono dispensati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine di legge.

Art. 6.

Legge 14 luglio 1887, n. 4711, art. 1, 4 e 5; legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 3 e 4.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli ed i prefetti del Regno possono essere posti a riposo per ragione di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

In questo caso i dotti funzionari avranno diritto alla indennità di cui all'art. 84 dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella loro qualità od anche promiscuamente in altri uffici precedenti; ed alla pensione nella misura stabilita dal titolo III, capo I, dopo dieci anni di eguale servizio.

Art. 7.

Legge 21 dicembre 1890, n. 7321, art. 16.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, che avranno raggiunto l'età di anni sessanta e compiuto venticinque anni di servizio, possono essere collocati a riposo d'ufficio.

Art. 8.

Legge 14 aprile 1864, art. 6; regio decreto 15 giugno 1865, n. 2397, art. 46 (testo unico).

Sono considerati come impiegati civili, per gli effetti della presente legge, coloro che nominati dal Governo sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le disposizioni relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

Gli impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento, i ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, e i magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge.

CAPO II.

Collocamento a riposo, in posizione di servizio ausiliario ed in riforma, dei militari d. l'esercito e dell'armata.

SEZIONE I.

Collocamento a riposo per anzianità di servizio.

Art. 9.

Leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888 e 2889, art. 3; legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 12 (testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 53.8, art. 1).

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

a) gli ufficiali generali ed ammiragli, e gli ufficiali superiori dopo trent'anni di servizio;

b) gli ufficiali inferiori dopo venticinque anni di servizio;

c) i militari di truppa dopo venti anni di servizio.

Per far valere un tale diritto devono inoltre essere raggiunti i limiti seguenti d'età:

per i generali d'esercito, ammiragli, tenenti generali, vice ammiragli e gradi corrispondenti, sessant'anni;

per i maggiori generali, contrammiragli e gradi corrispondenti, cinquantacinque anni;

per gli ufficiali superiori, quarantadue anni;

per gli ufficiali inferiori, quarantacinque anni;

per i militari di truppa, quarantadue anni.

Quest'ultima disposizione non è per altri applicabile ai militari di truppa i quali al 15 giugno 1893 avevano conseguito il diritto al collocamento a riposo.

Art. 10.

Legge 26 marzo 1865, n. 2217, art. 3.

Per i militari della regia marina l'età richiesta per esercitare il diritto a pensione per anzianità di servizio s'intende però ridotta di anni tre, per tutti indistintamente, purché contino quindici anni di servizio sopra le regie navi in armamento.

Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 2.

Avranno ugualmente diritto al collocamento a riposo, dopo venticinque anni di servizio, gli ufficiali ammiragli e superiori di marina, che contassero quindici anni di servizio di bordo.

Art. 11.

Legge 20 giugno 1851, n. 1208, art. 8.

I militari di truppa del corpo reali equipaggi, i quali avendo raggiunto l'età di cinquant'anni fossero giudicati inabili a proseguire la vita di mare o l'esercizio della loro arte, avranno diritto, dopo quindici anni di servizio effettivo, al minimo della pensione per anzianità, diminuita di tanti ventesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dall'art. 9.

Nel computo della pensione saranno fatti buoni gli aumenti di cui agli articoli 64 e 90.

Art. 12.

Leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888 e 2889, art. 4; legge 29 gennaio 1885, n. 2397, art. 6 e 10 (testo unico, art. 2 e 3).

Gli ufficiali che dopo venticinque anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in posizione di servizio ausiliario, in disponibilità, in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione di impiego, e ritorno da prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'art. 9, e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

Per gli ufficiali dell'armata l'inabilità dovrà risultare per parere medico o per parere del consiglio superiore di marina.

Legge 15 giugno 1893, art. 14.

Però gli ufficiali, che dall'aspettativa per infermità, per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti al collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di età e di servizio richiesti dagli articoli 9 e 10.

Legge 25 maggio 1852, n. 1376, art. 23, comma 1° (testo unico, art. 5).

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Art. 13.

Legge 7 febbraio 1865, n. 2143, art. 4; legge 26 marzo 1865, art. 6; leggi 25 gennaio 1885, nn. 2388 e 2389, art. 4; legge 29 gennaio 1885, art. 6 (testo unico, art. 3).

Il Governo ha facoltà di collocare a riposo per anzianità di servizio i militari che contino gli anni di servizio fissati dall'art. 9, quando anche non raggiungano il limite di età prescritto dall'articolo stesso; in questo caso però il militare avrà diritto di conoscere i motivi del provvedimento.

Per gli ufficiali dell'armata sarà sentito il parere del consiglio superiore di marina, che in questo caso si comporrà di soli membri militari almeno uguali in grado, non più anziani dell'ufficiale del cui collocamento a riposo si tratta.

Art. 14.

Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

Per gli ufficiali del corpo di stato maggior generale della regia marina i collocamenti a riposo d'autorità sono limitati ai soli casi accertati d'infermità o d'invalidità a proseguire nel servizio attivo, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente al disposto dell'articolo precedente.

Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

Art. 15.

Legge 27 giugno 1850, art. 5; legge 20 giugno 1851, art. 5 (testo unico, art. 3).

L'esercizio del diritto dei militari al collocamento a riposo, per anzianità di servizio, è sospeso dall'aprirsi di una guerra fino al suo termine.

Legge 25 maggio 1852, art. 29.

Resta però al Governo la facoltà di collocare a riposo gli ufficiali, anche in tempo di guerra, nei casi in cui essi vi abbiano diritto.

SEZIONE II.

Collocamento a riposo per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio.

Art. 16.

Legge 27 giugno 1850, art. 3; legge 20 giugno 1851, art. 3 (testo unico, art. 6).

Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in modo bene accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato al collocamento a riposo, ogni qualvolta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Art. 17.

Legge 27 giugno 1850, art. 4; legge 20 giugno 1851, art. 4 (testo unico art. 7).

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione, solo allorquando il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 18.

Legge 7 giugno 1875, n. 2533, art. 5; legge 28 giugno 1885, n. 3198, art. 12; legge 29 giugno 1882, n. 830, art. 17 (testo unico, art. 9).

I precedenti articoli 16 e 17 sono applicabili ai militari chiamati dal congedo illimitato, o dalla riserva navale sotto le armi per la propria istruzione militare, per la guerra o per qualunque altro motivo, i quali venissero a riportare ferite o contrarre infermità per ragione di servizio.

Legge 30 giugno 1876, n. 3204, art. 17.

Sono pure applicabili agli ascritti alla milizia comunale che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni corporali.

SEZIONE III.

Collocamento in posizione di servizio ausiliario.

Art. 19.

Legge 17 ottobre 1881, n. 435, art. 1 e 6; legge 29 gennaio 1885, art. 1 e 7.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, i tenenti generali, maggiori generali e gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi del regio esercito, esclusione fatta del corpo veterani ed invalidi, come pure gli ufficiali dei corpi militari della regia marina, che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle leggi relative a questa posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

Possono parimenti far valere tale diritto gli ufficiali periori od inferiori del regio esercito, esclusi quelli del corpo invalidi e veterani, e gli ufficiali di tutti i corpi militari della regia marina, che non siano stati compresi per due volte nelle liste di avanzamento.

Art. 20.

Legge 17 ottobre 1881, art. 6.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario di autorità, gli ufficiali del regio esercito, contemplati nell'articolo precedente, i quali conservino l'attitudine ai servizi indicati nella legge relativa, ed abbiano raggiunto i limiti di età per ciascun grado qui sotto specificati:

	Per tutti gli ufficiali meno i carabinieri, i contabili e i veterani	Carabinieri contabili e veterani
Tenente generale	60	—
Maggiore generale	55	—
Colonnello	52	52
Tenente Colonnello	52	52
Maggiore	52	52
Capitano	45	50
Subalterno	42	48

Art. 21.

Legge 29 gennaio 1885, art. 6.

Gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina, se hanno raggiunto l'età indicata nei vari gradi dalla tabella seguente, cessano dal servizio attivo e sono collocati nella posizione di servizio ausiliario quando conservino l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati nella relativa legge.

Stato maggiore generale.

Vice ammiraglio	anni 65
Contrammiraglio	> 60
Capitano di vascello	> 55
Capitano di fregata	> 52
Capitano di corvetta	> 50
Ufficiali inferiori	> 45

Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo.

SEZIONE IV.

Collocamento in riforma.

Art. 22.

Legge 25 maggio 1852, art. 11 e 25 (testo unico, art. 2),
e legge 29 gennaio 1885, art. 6.

La riforma viene applicata agli ufficiali che non siano più ammissibili al servizio effettivo, per infermità incurabili, o per riconosciuta inabilità, e non abbiano diritto al collocamento a riposo.

Per gli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina il collocamento in riforma d'autorità viene limitato ai soli casi di cui all'art. 14, inteso il consiglio superiore di marina, conformemente all'art. stesso.

Art. 23.

Legge 11 luglio 1852, n. 1402, art. 1 (testo unico, art. 4).

I militari di truppa, i quali contino diciotto anni di servizio, e siano affetti da infermità incurabili non pro-

TDV ISM
"Cottaphanesi Argivi"
No. 446. 198

venienti dal servizio, che li rendano inabili a continuare nel servizio medesimo, hanno diritto di essere collocati in riforma.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 24.

Legge 1° luglio 1890, n. 7004, art. 1 e 2.

Per i funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonchè per i militari di terra e di mare, i quali sono stati o saranno per incarico del Governo nei possedimenti del mar Rosso, sulle coste di detto mare al di là del golfo di Suez, nel golfo di Aden ed in tutti i paesi dell'Africa orientale, sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie dalle quali vanno afflitti gli europei in quelle regioni, in conseguenza delle speciali condizioni del clima.

Art. 25.

Legge 15 luglio 1893, art. 17.

Per i funzionari coloniali e gl'impiegati civili dello Stato non dipendenti dai Ministeri della guerra e marina, l'applicazione ai singoli casi dell'articolo precedente sarà fatta previo parere del consiglio superiore di sanità; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per lo accertamento delle altre infermità da essi contratte per cause di servizio, le quali norme saranno pure applicate agli impiegati civili dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

La misura della pensione sarà determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive disposizioni sulle pensioni.

TITOLO II.

Del servizio utile al conseguimento della pensione, dell'assegno e dell'indennità

CAPO I.

Del servizio civile.

SEZIONE I.

Disposizioni sulla valutazione del servizio.

Art. 26.

Legge 14 aprile 1864, art. 7.

Il servizio utile al conseguimento della pensione di computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso, con titolo regolare registrato alla corte dei conti, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima della età di venti anni compiuti.

Art. 27.

Legge 14 aprile 1864, art. 11.

Non sono computati: il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia; quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna, che, a termini dell'art. 20 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, debba equipararsi alle pene correzionali stabilite dal codice penale del 1859, nonchè il tempo di pena.

Nei casi di disponibilità il tempo è valutato per intero, ed in quelli di aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Legge 14 aprile 1887, art. 3; legge 11 luglio 1889, art. 4.

Per i prefetti del regno, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali

e consoli, il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Art. 28.

Legge 14 aprile 1864, art. 13.

Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, o altrimenti perde la qualità d'impiegato, fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato.

Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antierio e per la pensione di riposo che gli potrà competere, salvo il disposto dell'art. 70. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

Art. 29.

Legge 14 aprile 1864, art. 10.

Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile in conformità di quanto è stabilito per le pensioni dei militari di terra e di mare.

Le disposizioni concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla pensione saranno anche applicate agli impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sì di terra che di mare.

SEZIONE II.

Disposizione sulla valutazione di speciali servizi.

Art. 30.

Legge 14 aprile 1864, art. 41.

Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati civili, che al momento in cui cessano dall'impiego possono a tenore dell'art. 1 invocare l'applicazione di queste disposizioni, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della legge 14 aprile 1864, n. 1731, od alla sua estensione per le provincie

venete, di Mantova e di Roma, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano in virtù delle leggi preesistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario.

Non sarà però tenuto conto del servizio anteriore pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario, salvochè si tratti dei servizi prestati nella qualità di alunno, volontario o altro equivalente, a termini dell'art. 26.

Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione od estensione alle provincie venete e di Mantova ed a quella di Roma, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario, o altro equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al tempo in cui essi entrarono in servizio.

Art. 31.

Legge 25 agosto 1862, n. 770, che approva la convenzione 9 maggio 1862, art. 34

È utile agli effetti di pensione il servizio prestato presso la società assuntrice dell'esercizio dei canali demaniali (canali Cavour) da quegli impiegati già governativi che passarono alla dipendenza della società medesima in virtù dell'art. 34 della convenzione 9 gennaio 1862.

Art. 32.

Legge 14 aprile, art. 33; legge 31 dicembre 1883, n. 1795, art. 1.

Hanno diritto a pensione gl'impiegati presso la giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta.

Questa disposizione è estesa agli impiegati temporanei della cessata amministrazione generale del censo per la Lombardia, agli impiegati della pure cessata direzione del censo per le provincie venete, ed agli impiegati degli uffici, pure cessati, che succedettero alle dette amministrazioni e direzioni.

Essa è pure applicabile agli impiegati temporanei della cessata giunta del censimento romano.

Art. 33.

Legge 2 aprile 1865; regio decreto 6 dicembre 1865, art. 287; legge 26 marzo 1871, n. 129, art. 1 regio decreto 25 giugno 1871, n. 284, art. 219.

Il servizio degli uscieri e cursori giudiziari stipendiati di Lombardia e Toscana; è valutabile agli effetti di pensione fino al 30 giugno 1866, data della concessione dello stipendio.

Per le provincie venete e di Mantova il servizio è valutato a tutto febbraio 1872.

È fatta eccezione però per gli uscieri delle corti di dette provincie, ai quali è computabile anche il servizio posteriore, in quanto retribuiti con stipendio.

Art. 34.

Legge 24 agosto 1868, art. 454.

È utile agli effetti di pensione il servizio prestato presso la Regia cointeressata per l'esercizio delle privative dei tabacchi, costituita con la convenzione del 25 luglio 1868:

a) da quegli impiegati che, in virtù dell'art. 20 della convenzione suddetta, passarono al servizio della società e che per il posto già tenuto nell'amministrazione dello Stato avevano diritto alla pensione di riposo;

b) dai nuovi impiegati che, in conformità dell'art. 22 della convenzione stessa, furono nominati dal consiglio di amministrazione della società, con approvazione del ministro delle finanze.

Art. 35.

Legge 23 giugno 1877, n. 3918, art. 5.

Gli incaricati di insegnamento dei ginnasi e delle scuole tecniche e gli insegnanti aggiunti delle normali, dei quali è cenno negli articoli 204, 289 e 361 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che ebbero per tre anni consecutivi la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati per i diritti a pensione ai professori reggenti.

Legge 26 dicembre 1877, n. 4213, art. 2.

Sono parimenti pareggiati ai professori reggenti, per ciò che si riferisce al diritto di pensione, gli incaricati di insegnamento negli istituti tecnici, di marina mercantile e nelle scuole nautiche che per tre anni consecutivi, e datate dal 1° gennaio 1878, ebbero la conferma nel loro ufficio.

Art. 36.

Legge 6 luglio 1862, n. 680, art. 39.

Gli impiegati e salariati delle camere di commercio, nominati dal Governo e dai ministri e stati sottoposti a rilascio sullo stipendio, passati al servizio delle nuove camere, istituite con la legge 6 luglio 1862, n. 680, conservano il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione che spetterebbe loro ai termini delle leggi vigenti se avessero continuato a servire lo Stato.

Nel caso di soppressione d'impiego gli impiegati che non abbiano diritto a pensione non potranno essere collocati a riposo se non dopo di essere rimasti in aspettativa per tre anni.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni delle vedove e figli degli impiegati e salariati dello Stato saranno pure applicabili nel caso predetto.

Le pensioni di cui nel presente articolo saranno ripartite tra lo Stato e le camere di commercio in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 37.

Legge 3 luglio 1864, n. 1827, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, n. 5340, art. 62.

Quando i comuni riscuotono i dazi di consumo e vengono questi assunti dal Governo, o dal medesimo appaltati, gli impiegati ed altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali, secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, che passano a carico del Governo, conservano il diritto di conseguire,

quando cessino dal servizio, senza loro colpa, la pensione che, secondo le vigenti disposizioni, può loro spettare.

Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal Governo diventano impiegati governativi ed essi, le loro vedove ed i figli sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come gl'impiegati dello Stato.

La pensione sarà ripartita a carico del comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il comune e lo Stato abbiano corrisposto allo impiegato.

Art. 38.

Legge 3 luglio 1864, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, art. 68.

Qualora il Governo riscuota i dazi di consumo, e questi vengano assunti dal comune, i funzionari, gl'impiegati e salariati governativi addetti alla riscossione dei dazi di consumo passano al comune, a norma delle regole prescritte per il passaggio degli impiegati dal comune al Governo.

Non avranno però essi, e le loro vedove e figli, a ricevere una pensione inferiore a quella che avrebbe loro corrisposto lo Stato se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

Art. 39.

Legge 3 luglio 1864, art. 18; regio decreto 25 agosto 1870, art. 75.

Qualora il Governo dopo tolta ai comuni la riscossione dei dazi la cedesse ad appalto, gl'impiegati e gli agenti addetti a tale riscossione addivenuti impiegati od agenti governativi, che passeranno temporaneamente al servizio dell'appaltatore, hanno diritto alla pensione di riposo, purchè corrispondano all'erario nazionale, sugli stipendi di cui godono al momento in cui sono passati al servizio temporaneo dell'appaltatore, le ritenute cui vanno soggetti gl'impiegati del Governo.

L'appaltatore non ha facoltà di rimuoverli dall'ufficio se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determinerà a termini dell'art. 183 della presente legge se l'impiegato dispensato conservi il diritto alla pensione del riposo.

Art. 40.

Legge 3 luglio 1864, art. 18; legge 15 giugno 1893, art. 10.

I passaggi di questi impiegati dal servizio governativo a quello comunale o viceversa, avvenuti dal 1° luglio 1893, sono regolati dall'art. 48 della presente legge.

Art. 41.

Legge 15 marzo 1871, n. 116, articolo unico.

Le prescrizioni degli articoli 38 e 39 sono estese agli impiegati governativi, che in forza del decreto luogotenenziale 1° agosto 1861, passarono al municipio di Napoli per il dazio consumo.

Il collocamento a riposo e la liquidazione della pensione, che potrà spettare ai detti impiegati, dovranno essere regolati secondo le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 42.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 alleg. A, art. 244 a 246, e 248 (testo unico approvato con regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921, art. 278 a 280, e 282).

I funzionari e salariati governativi, passati in servizio delle provincie in forza della legge 20 marzo 1865, numero 2248, allegati *A* ed *F*, conservano il diritto di conseguire la pensione che spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbiano corrisposto all'impiegato.

Le disposizioni in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati saranno pure applicabili nei casi precedenti con lo stesso sistema di riparto.

Art. 43.

Legge 22 marzo 1868, n. 4294, art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente saranno applicate ai maestri elementari delle provincie venete e di Mantova, passati a carico dei comuni per effetto della legge 22 marzo 1868, n. 4294.

Art. 44.

Legge 14 maggio 1865, n. 2279, art. 2, e capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, approvato con la legge stessa, art. 30 e 31; legge 27 aprile 1885, n. 3048, art. 1, e capitoli per l'esercizio della rete mediterranea e della rete adriatica annessi alla legge stessa, art. 104, legge 5 marzo 1893, n. 125, articolo unico, e convenzione 17 dicembre 1892 allegata a detta legge, art. 7.

Gli impiegati dello Stato che erano già sottoposti alla ritenuta per le pensioni di riposo, passati al servizio della società delle ferrovie dell'alta Italia, per effetto della legge 14 maggio 1865, n. 2279, e da questa alle società esercenti le due reti adriatica e mediterranea, per la legge 27 aprile 1885, n. 3048, o alla ditta esercente la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Garda, ai termini della legge 5 marzo 1893, n. 125, conservano il diritto al collocamento a riposo ed alla liquidazione della pensione, giusta le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Le pensioni a favore dei detti impiegati, liquidate secondo le norme per gli impiegati civili dello Stato, verranno pagate, in comune, dal Governo e dalla società. Questa corrisponderà quanto potrebbe spettare all'impiegato a tenore del suo regolamento per l'ammontare delle ritenute operate; il Governo supplirà per integrare la pensione liquidata.

Art. 45.

Legge 6 aprile 1879, n. 4817, art. 156; regio decreto 23 novembre 1879, n. 5170, art. 160.

Agli impiegati dello Stato conservati al servizio degli archivi notarili istituiti colla legge 25 luglio 1875, n. 2786, sono applicabili le disposizioni generali sulle pensioni e sulle ritenute stabilite per gli impiegati dello Stato.

Nella liquidazione della loro pensione i detti impiegati cumuleranno i servizi prestati sia allo Stato, sia agli archivi notarili, e la pensione sarà loro corrisposta dall'erario dello Stato e dalla cassa dell'archivio cui sono addetti, in proporzione della durata del servizio prestato allo Stato ed agli archivi notarili.

La quota dovuta dallo Stato sarà calcolata sulla media degli stipendi che l'impiegato percepiva negli ultimi tre o cinque anni del suo servizio governativo, e similmente quella dovuta dall'archivio sulla media degli stipendi degli ultimi tre o cinque anni del servizio prestato all'archivio medesimo.

Art. 46.

Legge 6 febbraio 1881, n. 29, art. 6 e 7.

Agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, per effetto della legge 6 febbraio 1881, n. 29, si considererà come utile per il conseguimento della pensione, il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i consigli degli ospizi.

Questa disposizione sarà estesa anche a coloro che passarono da altre amministrazioni governative alle segreterie dei consigli degli ospizi, o che per contrario da queste ultime passarono nelle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni prima o dopo la legge 3 agosto 1862, n. 753, e che non ottennero il collocamento a riposo prima del 6 febbraio 1881, sempre che possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, la provincia e i comuni avranno corrisposto.

Art. 47.

Legge 5 luglio 1882, n. 848, art. 5.

Il servizio prestato nella soppressa giunta liquidatrice e nel regio commissariato dell'asse ecclesiastico di Roma, non che nelle amministrazioni della disciolta cassa ecclesiastica, del fondo per il culto e degli economati generali dei benefici vacanti, potrà cumularsi con quello già prestato e che si prestasse in avvenire nelle amministrazioni dello Stato.

Il carico della pensione o della indennità sarà ripartito tra le diverse amministrazioni in cui l'impiegato avrà

prestato il servizio, in proporzione della somma totale degli stipendi che le amministrazioni medesime avranno rispettivamente corrisposti all'impiegato.

Art. 48.

Legge 15 giugno 1893, n. 10.

I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizioni di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle provincie, dei comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalità del servizio prestato.

Uguale diritto avranno quelli che dal servizio degli indicati enti o corpi morali passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purchè il servizio non governativo da essi già prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.

La pensione in ambo i casi sarà liquidata in base alle disposizioni sulle pensioni per gl'impiegati civili, e l'importo di essa sarà ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avrà corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.

Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.

La ritenuta su tali pensioni, a beneficio del tesoro, sarà fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 49.

Legge 6 agosto 1893, n. 456, art. 1 a 4.

Tutti gli insegnanti, funzionari e salariati dei collegi convitti e degli istituti provinciali e comunali e degli altri istituti sottoposti alla direzione dello Stato e di nomina governativa, di istruzione secondaria classica, tecnica e normale che, per effetto immediato della conversione in

governativi degli istituti medesimi, passarono o passeranno al servizio dello Stato, conservando il diritto di conseguire, sia per il servizio prestato alle provincie ed ai comuni, sia per il servizio che prestarono o presteranno allo Stato, la pensione che loro spetta per effetto degli ordinamenti sulle pensioni in vigore presso le provincie, i comuni e lo Stato.

La stessa disposizione è estesa agli insegnanti, funzionari e salariati addetti ai collegi convitti ed agli istituti di istruzione provinciali e comunali già convertiti in governativi, ai quali fu liquidata un'indennità per una volta tanto, a condizione che entro due anni dal 16 agosto 1893, abbiano fatto integrale restituzione alla provincia o al comune dell'indennità ricevuta.

La restituzione potrà anche farsi in rate mensili eguali nei due anni.

La liquidazione della quota di pensione a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni sarà fatta a norma dei rispettivi ordinamenti in vigore all'epoca della conversione dell'istituto ed in osservanza delle disposizioni generali di legge.

Qualora però tra le provincie od i comuni e i funzionari o salariati anzidetti fossero intervenute particolari convenzioni per gli effetti delle pensioni di riposo, le medesime saranno osservate per la liquidazione della quota a carico del comune o della provincia.

Le disposizioni vigenti in ordine alle indennità ed alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi precedenti col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 50.

Legge 14 aprile 1861, art. 8.

Il tempo del servizio prestato dai professori nelle università del Regno, nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori sarà aumentato di un quinto, quante volte la loro nomina sia avvenuta per primo impiego ed in età non minore di anni trentacinque

Legge 6 giugno 1885, n. 3141, art. 6.

La stessa disposizione è applicabile ai direttori delle stazioni di prova, agrarie e speciali, ed ai professori delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, qualora non abbiano altro impiego dello Stato.

Art. 51.

Legge 14 aprile 1864, art. 9.

Il servizio prestato dai macchinisti, scaldatori, guardatenders delle strade ferrate sarà aumentato di due quinti.

Art. 52.

Legge 14 luglio 1887, art. 5, legge 11 luglio, 1889, art. 4.

Il servizio prestato nella qualità di prefetto, d' inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo di ufficio, purchè non abbiano raggiunto i venticinque anni di servizio e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.

Rimangono però ferme le disposizioni generali per il compito degli anni utili per conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del funzionario.

CAPO II.

Del servizio militare

SEZIONE I.

Disposizioni generali per la valutazione del servizio.

Art. 53.

Legge 27 giugno 1850, art. 16; legge 20 giugno 1851, art. 17 (testo unico, art. 31)

Il servizio utile al conseguimento della pensione o dell'assegno si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Legge 7 febbraio 1865; art. 9; legge 26 marzo 1865, art. 11.

Tale servizio utile non può decorrere che dall'età di anni diciassette compiuti. Ogni servizio anteriore non sarà computato.

Leggi 25 gennaio 1885. nn. 2888-89, art. 1.

Però il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea, valgono come servizio valutabile anche se fatte in età inferiore ai diciassette anni.

Art. 54.

Legge 27 giugno 1850, art. 17; legge 20 giugno 1851, art. 18 (testo unico, art. 34).

Non è computato nel servizio:

1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è collocato a riposo, od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

2° il servizio prestato anteriormente alla surrogazione quando sia trascorso più di un anno dal giorno della cessazione dal servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3° il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° il tempo passato nella seconda classe delle compagnie di disciplina di punizione;

Legge 27 giugno 1850, art. 39, legge 20 giugno 1851, art. 42; cod. pen. eserc., art. 17; cod. pen. mar., art. 16 (testo unico, art. 63).

6° il servizio militare prestato prima della condanna che trasse con sè la degradazione.

Art. 55.

Legge 27 giugno 1850, art. 18; legge 20 giugno 1851, art. 19 (testo unico, art. 35).

Il servizio prestato e le campagne fatte in altri eserciti o altre armate regolari da militari ammessi nell'eser-

cito nazionale anteriormente al 27 giugno 1850, o nell'armata anteriormente al 20 giugno 1851, è ragguagliato al servizio prestato nell'esercito o nell'armata medesimi.

Il servizio prestato in tali eserciti od armate, dai militari ammessi nell'esercito o nella marina nazionale posteriormente alle date sovraespresse, o che si presterà dai militari che vi appartengono od apparterranno, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato venti anni di effettivo servizio nell'esercito o nell'armata nazionale.

In tal computo però le campagne fatte in detti eserciti ed armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'art. 64.

Non sarà parimenti tenuto conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Art. 56.

Legge 7 febbraio 1865, art. 5; legge 26 marzo 1865, art. 7 (testo unico, art. 3.)

Ai militari che facevano parte dell'esercito nazionale al 7 febbraio 1865, o dell'armata al 26 marzo 1865, sono senz'altro computati i servizi e le campagne fatte, sia in eserciti o in armate regolari esteri, sia in quelli o quelle dei vari governi provvisori d'Italia dal 1848 in poi.

Art. 57.

Legge 27 giugno 1850, art. 19; legge 20 giugno 1851, art. 20 (testo unico, art. 36).

È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare a riposo, che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile, salve le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191.

I militari collocati a riposo mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 58.

Legge 25 maggio 1852, art. 23 (testo unico, art. 37).

Per gli ufficiali il tempo passato in disponibilità, ovvero in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra per infermità incontrate per ragioni di servizio, è computato per intero, agli effetti della pensione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l'ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in disponibilità od in aspettativa.

Il tempo passato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per sospensione dall'impiego è computato per metà.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 59.

Legge 27 giugno 1850, art. 22 (testo unico, art. 41).

Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni di servizio richiesti dall'art. 9 per avere diritto al collocamento a riposo, e quanto al tempo eccedente:

il servizio nelle compagnie veterani del corpo invalidi e veterani e nei veterani d'artiglieria e del genio è computato solo per metà;

il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel corpo degli invalidi e veterani, o comunque negli invalidi, non è computato.

Il servizio però degli ufficiali e dei sottufficiali appartenenti allo stato maggiore del corpo invalidi e veterani, e quello prestato dai militari del corpo stesso, e dai veterani d'artiglieria e del genio, quali comandati al Ministero della guerra, o alle direzioni, ai comandi, istituti ed uffici da esso dipendenti, è computato per intero.

SEZIONE II.

Del servizio ausiliario e del congedo illimitato.

Art. 60.

Legge 15 giugno 1893, art. 13.

Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno già liquidato non può essere superiore ad otto anni ed è calcolato per metà.

Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sarà computato per intero, purchè abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

È pure computato per intero il tempo di servizio effettivo prestato in caso di guerra.

Legge 17 ottobre 1881, art. 8; legge 29 gennaio 1885, art. 9 (testo unico, art. 38).

Agli ufficiali che cessino dalla posizione di servizio ausiliario per revocazione dall'impiego o rimozione dal grado non è computato il tempo passato in tale posizione per l'aumento di pensione.

Art. 61.

Legge 7 giugno 1875, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 15 (testo unico, art. 39).

Il tempo trascorso in congedo illimitato non è valutato per il diritto al collocamento a riposo e nella determinazione della pensione, eccetto che per i militari di truppa dell'esercito che al 9 giugno 1875, e per i militari di truppa della marina che al 5 giugno 1885 avessero già avuto diritto al collocamento a riposo, a termini delle leggi allora vigenti.

Legge 27 giugno 1850, art. 21.

Per i militari che si trovano in tali condizioni, il tempo scorso in congedo illimitato è valutato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto al collocamento a riposo, ma non è contato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Il tempo passato in congedo illimitato non è parimenti valutato per gli ufficiali di complemento, di milizia e di riserva. Per tutti questi ufficiali inoltre non è tenuto conto di quel tempo che devono passare sotto le armi esclusivamente per la propria istruzione, o per qualche servizio eventuale non obbligatorio.

Art. 62.

Legge 6 giugno 1875, art. 2; legge 28 giugno 1885, art. 12 (testo unico, art. 40).

Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa chiamati dal congedo illimitato è computato.

Legge 5 luglio 1882, n. 854, art. 8 e 9 (testo unico, stipendi, 27 agosto 1887, n. 4919, art. 10 e 11, e testo unico, pensioni, 22 aprile 1888, art. 40).

È pure computato il servizio prestato sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva ascritta all'esercito ed all'armata, e da quelli assegnati alla milizia mobile, i quali sieno provvisti di pensione vitalizia.

Al rinvio in congedo illimitato, la loro pensione primitiva sarà accresciuta, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

SEZIONE III.

Disposizioni speciali sulla valutazione di alcuni servizi.

Art. 63.

Legge 27 giugno 1850, art. 23 (testo unico, art. 42).

Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualità è aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Art. 64.

Legge 27 giugno 1850, art. 24; legge 30 giugno 1851, art. 24 (testo unico, art. 44).

Gli anni di campagna di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto a pensione.

Si considera servizio prestato in campagna, quello delle truppe che, dopo di avere ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte o per agire contro il nemico, ed in un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima. Per i militari della regia marina si considera principiatà la campagna dal momento in cui l'individuo trovasi imbarcato su di una regia nave armata e destinata ad agire contro il nemico, o ad altro servizio militare inerente alla guerra.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per anno intero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo che per legge sia dichiarato che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata, essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Agli ufficiali dell'esercito addetti al comando di una fortezza, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano è pure calcolato come campagna il tempo durante il quale tale piazza sarà sottoposta al blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

Il servizio prestato dai militari di marina a difesa di una piazza forte sottoposta a blocco od assedio, ovvero compresa nella zona delle operazioni di guerra, è pure calcolato come campagna di guerra.

Art. 65.

Legge 20 giugno 1851, art. 24.

Per i militari dell'armata il servizio in tempo di pace a bordo delle regie navi in armamento, o sulla costa in

tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

Non è valutato per l'aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dello Stato a bordo di un bastimento in disponibilità.

Legge 26 marzo 1865, art. 12.

Invece il servizio delle persone addette alle macchine delle regie navi a vapore armate viene computato coll'aumento di due quinti.

Legge 27 giugno 1850, art. 24, ultimo comma (testo unico, art. 14).

Per i militari dell'esercito il servizio militare a bordo in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Art. 66.

Legge 20 giugno 1851, art. 25.

Per i militari della regia marina è computato, in aggiunta al servizio militare pel conseguimento della pensione di ritiro, per la metà della sua durata, la navigazione, con retribuzione alla cassa invalidi della marina mercantile in Genova, sui bastimenti nazionali di commercio.

Art. 67.

Leggi 2 ottobre 1873, n. 1608, e 23 giugno 1877, n. 3915 (testo unico), art. 33.

Per gli effetti delle pensioni di riposo e di riforma, all'ufficiale medico sono computati, come servizio effettivo ed a titolo di studi preliminari, i cinque anni antecedenti alla sua nomina a medico o chirurgo.

Questi cinque anni non potranno decorrere che dall'età di diciassette anni compiuti, nè potranno essere calcolati i servizi anteriori alla nomina a medico o chirurgo militare, a meno di rinunciare alla valutazione dei cinque anni a titolo di studi preliminari.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 68.

Legge 1° luglio 1890, art. 1.

Pei funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato, nonchè per i militari dell'esercito e dell'armata, i quali sono stati o saranno per incarico del Governo nelle località indicate all'art. 24, il tempo del servizio prestato in una o più volte fino al limite complessivo di due anni è computato in ragione del doppio per la liquidazione della pensione.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre due anni è computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Art. 69.

Legge 1° luglio 1890, art. 3.

Sarà computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette località dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico, commerciale o politico della nazione e dalle persone state incaricate dal Governo di speciali missioni nelle località stesse; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio e si trovino nelle condizioni alle quali è subordinato il diritto a pensione.

Art. 70.

Legge 15 giugno 1893, art. 9.

Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attività avesse conseguito indennità, per il servizio precedentemente prestato, potrà riunire i due periodi di servizio, rifondendo però in una sol volta od anche a rate, l'indennità già riscossa; ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora, per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore.

La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di essere ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennità o pensione liquidata a suo favore.

TITOLO III.

Della misura della pensione, dell'assegno e dell'indennità

CAPO I.

Disposizioni generali per gli impiegati e per gli ufficiali dell'esercito e dell'armata.

Art. 71.

Legge 15 giugno 1893, art. 8.

Le pensioni spettanti agli impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorità o per prescrizione di legge, saranno liquidate indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.

La stessa disposizione sarà applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.

Art. 72.

Legge 14 aprile 1864, art. 14; legge 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 1, legge 15 giugno 1893, art. 8 (testo unico, art. 10).

Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Art. 73.

Legge 14 aprile 1864, art. 16; legge 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 1, (testo unico, art. 12).

Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sarà accresciuta di un quinto, se l'impiegato o

l'ufficiale non abbiano ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbiano ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

In quest'ultimo caso non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Art. 74.

Legge 14 aprile 1864, art. 17; leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 1, (testo unico, art. 13).

Quando la media non supera le lire duemila, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le lire duemila, e ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

Art. 75.

Legge 14 aprile 1864, art. 18; leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 1, (testo unico, art. 14).

Le pensioni non potranno essere inferiori a lire cento-cinquanta, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.

Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Art. 76.

Legge 14 aprile 1864, art. 19; leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 1, (testo unico, art. 15).

Il massimo delle pensioni è fissato a lire ottomila.

Art. 77.

Legge 14 aprile 1864, art. 20; leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 1, (testo unico, art. 16).

L'impiegato civile o l'ufficiale che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire ottomila.

Legge 22 marzo 1888, n. 5285.

Nel computo dei quarant'anni di servizio si terrà conto delle campagne di guerra, calcolate come altrettanti anni di servizio.

Art. 78.

Legge 15 giugno 1893, art. 18.

L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di ministro segretario di Stato o di sotto segretario di Stato con stipendio o indennità superiori allo stipendio precedentemente goduto, non può computare agli effetti della pensione questo aumento d'indennità o di stipendio.

CAPO II.

Disposizioni speciali per gli impiegati civili.

Art. 79.

Legge 14 aprile 1864, art. 14; legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, n. 492, art. 1.

Gli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi sono assimilati agli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale, in conformità dell'unita tabella I, a fine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

L'assimilazione sarà fatta sulla media degli aggi ed altri proventi, percetti nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, calcolati per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio o a stipendiare subalterni.

Però il massimo della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sarà di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di lire tremila e di due terzi per la somma eccedente.

Art. 80.

Legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, art. 2.

Qualora nella media netta degli aggi ed altri proventi, valutabili agli effetti di pensione, percetti dall'impiegato nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, risultasse una frazione eccedente la metà della differenza fra l'una e l'altra delle categorie indicate dalla tabella, la pensione verrà liquidata in base allo stipendio della categoria immediatamente superiore.

Art. 81.

Legge 14 aprile 1864, art. 15.

Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.

Art. 82.

Legge 14 aprile 1864, art. 21.

Nel caso espresso nell'art. 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di venti anni, e della metà se supera i venti anni.

Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai quattro quinti della media degli stipendi, non eccedendo però mai il massimo stabilito dall'art. 76.

Art. 83.

Legge 14 aprile 1864, art. 22.

L'indennità, di cui è parola nell'art. 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire due-mila, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.

Art. 84.

Legge 14 luglio 1887, art. 4; legge 11 luglio 1889, art. 14.

L'indennità per una sola volta spettante ai funzionari di cui all'art. 6 corrisponderà allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i militari.

SEZIONE I.

Pensioni per anzianità di servizio.

§ 1. — *Ufficiali dell'esercito e dell'armata.*

Art. 85.

Legge 15 giugno 1893, art. 8.

Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei, spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorità, o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 86.

Leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 8.

Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente sarà in ogni caso aggiunto alla media triennale o quinquennale degli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in più di quello o di quelli effettivamente goduti.

Art. 87.

Legge 15 giugno 1893, art. 13.

Lo stipendio medio che servirà di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posi-

zione ausiliaria per passare a riposo sarà eguale allo stipendio che servì di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge compete all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

§ 2. — *Militari di truppa.*

Art. 88.

Legge 27 giugno 1850, art. 7; legge 20 giugno 1851, art. 7; leggi 25 gennaio 1885, nn. 2838-89, art. 1 (testo unico, art. 18).

I militari di truppa collocati a riposo per anzianità di servizio hanno diritto al minimo della pensione assegnata al loro grado dalle annesse tabelle II e III, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente i venti, all'aumento annuo indicato dalle tabelle medesime sino al conseguimento del massimo.

Art. 89.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 5.

Ai macchinisti di 1^a e 2^a classe ed ai nocchieri di 1^a classe e altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe del corpo reale equipaggi, i quali continuo sei anni di servizio nel loro grado e classe, è fatta facoltà di domandare che la liquidazione della pensione abbia luogo in base agli articoli 71, 72, 74, 75 e 77.

In questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servirà di base per la liquidazione.

Art. 90.

Leggi 25 gennaio 1885, nn. 2888 89, art. 5 (testo unico, art. 29).

Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali continuo sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di

1^a e 2^a classe, ed i nocchieri di 1^a classe ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che continuo sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Art. 91.

Legge 27 giugno 1850, art. 11; legge 20 giugno 1851, art. 12, (testo unico, art. 28).

Nell'assegnamento della pensione al militare di truppa si ha per norma il grado effettivo di cui è rivestito.

Se però esso domandi di essere collocato a riposo, per anzianità di servizio, prima di avere esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto diritto alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestatato nel grado inferiore per l'effetto di cui nel 1^o comma dell'articolo precedente.

Art. 92.

Legge 27 giugno 1850, art. 14; legge 20 giugno 1851, art. 15, (testo unico, art. 30).

È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque esso sia; non è computato però il tempo contemplato nell'art. 54 o scorso in congedo illimitato.

Art. 93.

Legge 27 giugno 1850, art. 15; legge 20 giugno 1851, art. 16 (testo unico, art. 31).

Sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui, giusta le annesse tabelle II e III, viene assegnata una pensione maggiore o minore.

Art. 94.

Legge 27 giugno 1850, art. 25; legge 20 giugno 1851, art. 26,
(testo unico, art. 47).

Il tempo eccedente gli anni interi di grado è computato per l'anno intero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

SEZIONE II.

Pensioni ed assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria, riformati, revocati, rimossi e destituiti, e dei militari di truppa riformati.

Art. 95.

Legge 17 ottobre 1881, art. 7; legge 29 gennaio 1885, art. 8,
(testo unico, art. 19 e 45).

Gli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario hanno diritto alla pensione di riposo liquidata secondo le norme espresse nel precedente capo I, e nella sezione I del presente capo.

Qualora essi non raggiungano gli anni di servizio richiesti per aver diritto alla pensione di riposo, viene loro liquidata, colle medesime norme, una pensione proporzionata agli anni di servizio prestato all'atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario.

In questo assegnamento sono calcolati gli aumenti corrispondenti alle navigazioni ed alle campagne fatte, anche quando si tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

In ogni caso l'assegno annuo dovuto, a titolo di pensione, all'ufficiale in servizio ausiliario, non potrà mai oltrepassare il massimo della pensione.

Art. 96.

Legge 25 maggio 1852, art. 37; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8;
legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 7 (testo unico, art. 20).

Gli ufficiali riformati che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, hanno diritto, per un

numero di anni uguale alla metà della durata del loro servizio, ad un assegno di riforma uguale ai due terzi della pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto, nel loro grado, per il collocamento a riposo, giusta l'art. 9.

Ove i detti ufficiali abbiano prestato venti o più anni di servizio, ricevono una pensione di riforma da computarsi nel modo indicato al secondo comma dell'articolo precedente.

Nell'applicazione di questo articolo si osserveranno le norme prescritte dal presente testo, eccettuati i casi di favore in esso contemplati, e salvo il disposto dell'art. 28.

Art. 97.

Legge 11 luglio 1852, art. 3 (testo unico, art. 22).

I militari di truppa riformati hanno diritto ad una pensione uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo le tabelle II e III, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati, eccettuati i casi di favore, salvo il disposto del seguente articolo.

Art. 98.

Legge 26 marzo 1871, n. 147, art. 1 (testo unico, art. 21).

Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni campagna di guerra, l'aumento di cui all'art. 64.

Il servizio a bordo delle regie navi armate in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento di tempo stabilito dall'art. 65, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

Art. 99.

Legge 25 maggio 1852, art. 38 (testo unico, art. 21).

L'ufficiale revocato dall'impiego ha diritto ai tre quarti dell'assegno o pensione che gli spetterebbe ove fosse riformato, eccettuati i casi di favore.

Legge 25 maggio 1852, art. 3 e 37; legge 15 giugno 1893, art. 24.

L'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego, e quello destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, ricevono l'assegno accordato agli ufficiali revocati.

SEZIONE III.

Pensioni per ferite od infermità contratte per causa di servizio.

Art. 100.

Legge 7 febbraio 1865, art. 6; legge 26 marzo 1865, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 7, (testo unico, art. 23).

La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri per cagione di servizio, danno diritto agli ufficiali al massimo della pensione di riposo, corrispondente ai quattro quinti dello stipendio, aumentato, tale massimo, della sua metà; ed ai militari di truppa al massimo della pensione, secondo le annesse tabelle, aumentato dei suoi due terzi.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita danno agli ufficiali il diritto al massimo della pensione, uguale ai quattro quinti dello stipendio; ed ai militari di truppa al massimo, aumentato di un suo terzo.

Nell'uno e dell'altro caso non si ha riguardo alla durata dei servizi prestati.

Art. 101.

Legge 27 giugno 1850, art. 9; legge 20 giugno 1851, art. 10; legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 8; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 7, (testo unico, art. 24).

Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto agli ufficiali ad una pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, giusta l'art. 9, ed ai militari di truppa al minimo della pensione secondo le citate tabelle, sempre che gli uni e gli altri non abbiano diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio.

SEZIONE IV.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 102.

Legge 27 giugno 1850, art. 10; legge 20 giugno 1851, art. 11, (testo unico, art. 26).

La pensione di riposo non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento del suo collocamento a riposo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 100.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i militari di truppa.

Art. 103.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 8. (testo unico, art. 27).

È fatta facoltà agli ufficiali e ai graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro, come se non avessero avuto l'ultima promozione.

TITOLO IV.

Delle pensioni, assegni ed indennità alle vedove e famiglie degli impiegati civili e dei militari.

CAPO I.

Disposizioni generali per le vedove e famiglie degli impiegati civili e dei militari.

Art. 104.

Legge 27 giugno 1850, art. 33; legge 20 giugno 1851, art. 34; legge 14 aprile 1864, art. 23; legge 7 febbraio 1865, art. 11; legge 26 marzo 1865, art. 14 (testo unico, art. 55).

La vedova dell'impiegato civile o del militare contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, a diritto ad una parte

della pensione di cui godeva il marito o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio effettivo, dalla disponibilità o dall'aspettativa, fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Art. 105.

Legge 27 giugno 1850, art. 28, 34 e 36; legge 20 giugno 1851, art. 29, 35 e 37; legge 14 aprile 1864, art. 23 e 24; legge 7 febbraio 1865, art. 12; legge 26 marzo 1865, art. 16 (testo unico, art. 49).

I figli e le figlie nubili, minorenni, dell'impiegato civile o del militare, qualora sieno altresì privi di madre, o questa passi ad altre nozze, oppure venga a mancare dopo la morte del marito, avranno lo stesso diritto, salvo che non fossero loro applicabili le disposizioni degli articoli 117 e 118.

È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo.

Art. 106.

Legge 15 giugno 1893, n. 279, art. 29; regio decreto 12 novembre 1893, n. 658.

Quando la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli, sieno dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito sarà assegnata ad essa la metà della indennità o della pensione vedovile.

L'altra metà sarà divisa in parti eguali fra tutti i figli del defunto che vi abbiano diritto.

Se vi ha un figlio solo gli sarà assegnato un quarto della indennità o della pensione vedovile.

Art. 107.

Legge 14 aprile 1864, art. 25; legge 15 giugno 1893, art. 26.

La pensione si perde:

dalla vedova che passi ad altre nozze;

dalla prole quando sia giunta all'età maggiore;

dalle figlie, anche di minore età, quando abbiano contratto matrimonio.

Art. 108.

Legge 15 giugno 1893, art. 27.

La pensione della vedova e le quote degli orfani che muoiono o perdono il diritto alla pensione si accrescono agli altri aventi diritto.

CAPO II.

Disposizioni speciali per le vedove e figli degli impiegati civili.

Art. 109.

Legge 14 aprile 1864, art. 23.

La vedova nelle condizioni di cui all'art. 104 avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto, dopo venticinque anni di servizio, ed all'indennità come all'art. 83 quando abbia servito meno di venticinque anni e più di dieci.

Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato finchè i figli siano minorenni, e le figlie sieno inoltre nubili.

Art. 110.

Legge 14 aprile 1864, art. 23 e 24.

La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenni dell'impiegato, in virtù degli articoli 104, 105 e 109, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito o padre rispettivo.

Se questo ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, sarà uguale alla metà del massimo della pensione calcolata sulla media degli stipendi, qualunque sia la durata dei servizi resi dall'impiegato.

In quest'ultimo caso, la pensione sarà dovuta ancorchè non fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, nè fosse nata prole di matrimonio più recente.

Art. 111.

Legge 14 aprile 1864, art. 24.

La pensione vedovile non potrà essere inferiore al minimo determinato dall'art. 75.

Art. 112.

Legge 29 luglio 1868, n. 4526, art. 1, 2 e 3.

Le disposizioni relative alle famiglie degli impiegati civili dello Stato saranno applicate anche alle vedove ed alla prole dei medici e dei chirurghi non impiegati dello Stato, che, inviati dal Governo in località ove infierisce il colera, fossero morti per l'assistenza prestata ai colerosi.

La pensione delle vedove sarà di annue lire quattrocento, la quale dovrà aumentarsi fino a lire seicento, se il defunto ha lasciato uno o due figli minorenni; fino a lire ottocento, se ne ha lasciati tre o quattro; fino a lire mille, e non più oltre, se il numero dei figli è maggiore di quattro.

Nel caso che mancasse o cessasse nella vedova il diritto alla pensione, i figli minorenni avranno diritto alla pensione, che spetterebbe alla vedova, con più gli aumenti proporzionali, secondo il numero di essi, nella misura stabilita di sopra.

Art. 113.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, art. 46.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle famiglie dei medici esercenti nei comuni in cui siasi manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, quando i medici siano stati messi a servizio dei comuni stessi; nonchè alle famiglie dei medici condotti e di quelli appositamente chiamati per il servizio durante l'epidemia.

CAPO III.

Disposizioni speciali per le vedove e famiglie dei militari.

SEZIONE I.

Vedove e figli di militari morti per cause non dipendenti dal servizio.

Art. 114.

Legge 25 gennaio 1885, nn. 2888-89, art. 6; legge 15 giugno 1893, art. 24 (testo unico, art. 58).

Quando la morte del militare sia avvenuta per cause non dipendenti dal servizio, la pensione spettante alla vedova od agli orfani, in virtù degli articoli 104 e 105, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il militare.

Uguale diritto avranno le vedove e gli orfani dei militari riformati.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali provvisti d'assegno temporaneo di riforma hanno diritto al terzo dello assegno stesso, sino al compimento del tempo in cui doveva per essi durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati, rimossi o destituiti, spetta il terzo della pensione o dell'assegno temporaneo, come alle vedove e agli orfani dei riformati, salvo la diversa misura della pensione o dell'assegno.

Le vedove e gli orfani dei militari morti in servizio prima di avere acquistato diritto a pensione di riposo sono considerati, per la liquidazione della loro pensione o del loro assegno temporaneo, come vedove ed orfani di militari riformati.

Art. 115.

Legge 17 ottobre 1881; art. 9; legge 29 gennaio 1885, art. 11, (testo unico, art. 57).

La pensione alle vedove e l'assegno ai figli degli ufficiali morti nella posizione di servizio ausiliario sono com-

putati, nella proporzione stabilita dal precedente articolo, in base alla pensione definitiva di riposo, cui a tenore del titolo III e dell'art. 60 avrebbe avuto diritto l'ufficiale al momento della sua morte.

Il diritto della vedova a pensione è subordinato alla condizione che il matrimonio sia avvenuto non meno di due anni prima del trasferimento del marito nella posizione di servizio ausiliario.

Art. 116.

Legge 17 ottobre 1881, art. 13; legge 20 gennaio 1885, art. 14
(testo unico, art. 80).

La restrizione, di cui al comma secondo dell'articolo precedente, non è applicabile ai matrimoni contratti dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata entro i due anni rispettivamente precedenti al 17 ottobre 1881 e 23 gennaio 1885.

Art. 117.

Legge 20 giugno 1851, art. 50.

Gli individui appartenenti ai corpi ed amministrazioni della marina, i quali, al 20 giugno 1851, avevano contribuito alla cassa invalidi della marina mercantile di Genova, per un termine non minore di dieci anni, continueranno a tramandare alle loro vedove ed orfani il diritto alla quota di pensione determinata dai regolamenti marittimi sino allora vigenti; come pure a questi ultimi, se del sesso femminile, il diritto al sussidio finchè rimangono nubili.

Art. 118.

Legge 20 marzo 1865 art. 15 e 16.

Le vedove poi e gli orfani dei soli ufficiali, cui fosse applicabile l'articolo precedente, e quelle dei militari di truppa della marina, sulle cui paghe si fosse praticata ritenuta per un tempo non minore di dieci anni al 28 dicembre 1864, avranno diritto a quattro noni della pensione dovuta al defunto marito o padre.

Ad un uguale trattamento di pensione, ragguagliato sulla base di quattro noni di quella goduta o che fosse spettata al marito o padre, avranno diritto le vedove e gli orfani degli impiegati civili delle amministrazioni marittime ai quali fosse applicabile il disposto dell'articolo precedente.

SEZIONE II.

Vedove e famiglie di militari morti per causa di servizio.

Art. 119.

Legge 27 giugno 1850, art. 27 e 28; legge 20 giugno 1851, art. 28 e 29
(testo unico, art. 48).

Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto:

a) se vedove di ufficiali, ad una pensione annua uguale alla metà del massimo che avrebbe potuto spettare al marito;

b) se vedova d'un militare di truppa, alla metà del massimo fissato dalle tabelle pel grado del marito.

Nel determinare queste pensioni non si tien conto della durata dei servizi del militare.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze si essi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore al tempo delle riportate ferite o malattie.

In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole minorenni.

Art. 120.

Legge 27 giugno 1850, art. 29; legge 20 giugno 1851, art. 30;
legge 19 luglio 1857, n. 2313, articoli 5 e 10 (testo unico, art. 50).

I figli dei militari suddetti avranno diritto all'intera pensione gratuita negli istituti militari di educazione dello Stato e un titolo di preferenza ai posti gratuiti che fos-

sero vacanti nell'istituto nazionale per le figlie di militari, purchè adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione ai medesimi.

Durante la permanenza in detti istituti, essi cesseranno però di godere quell'assegno o porzione d'assegno che potesse personalmente loro spettare, a tenore degli articoli precedenti.

La detta porzione di assegno andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli e sorelle, secondo le norme dianzi indicate.

Art. 121.

Legge 27 giugno 1850, art. 30; legge 20 giugno 1851, art. 31 testo unico, art. 51)

I figli dei militari menzionati nell'art. 119 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che, a carico dei bilanci della guerra e della marina, siano istituiti nei convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni tassa scolastica od altro che possa essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d'idoneità.

Art. 122.

Legge 27 giugno 1850, art. 31; legge 20 giugno 1851, art. 32 (testo unico, art. 52)

L'ammissione ai posti gratuiti indicati negli art. 120 e 121, avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate, per decisione dei Ministeri della guerra o della marina, secondo le norme prescritte con decreti reali.

Art. 123.

Legge 27 giugno 1850, art. 32; legge 20 giugno 1851, art. 33 (testo unico, art. 53).

Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario o di padre o madre vedovi, venisse a morte per le ragioni indicate all'art. 119 i genitori

avranno diritto alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, sempre che il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi diritto al trattamento fissato dagli art. 119, 120 e 121 pei figli orfani di militari.

Art. 124.

Legge 7 giugno 1875, art. 7 (testo unico, art. 54).

Alle vedove, agli orfani od ai congiunti dei militari che, essendo stati chiamati dal congedo ilimitato per la loro istruzione, per la guerra, o per altro motivo, fossero morti per cause di servizio, nelle circostanze di cui all'art. 119, saranno applicate le disposizioni contenute nel presente titolo.

Se invece la morte avvenne per cause indipendenti dal servizio, le vedove, i figli ed i congiunti non potranno invocare le presenti disposizioni se non in quanto esse siano loro applicabili per i servizi prestati dall'ufficiale nell'esercito permanente.

SEZIONE III.

Disposizioni comuni alle due sezioni precedenti.

Art. 125.

Legge 27 giugno 1850, art. 35; legge 20 giugno 1851, art. 36 (testo unico, art. 59)

La vedova non ha diritto a pensione o ad assegno, se il matrimonio da lei contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Art. 126.

Legge 18 dicembre 1851, n. 527 (testo unico, art. 77).

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, ai quali coi regi decreti 3 e 23 luglio 1871, nn. 328 e 380, fu accordato indulto per avere

contratto matrimonio senza il sovrano consenso, è concesso un annuo assegno nella stessa misura delle pensioni militari che le leggi concedono alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati che hanno contratto matrimonio con regolare autorizzazione.

La liquidazione di questi assegni sarà fatta nella forma ordinaria stabilita per la liquidazione delle pensioni.

Art. 127.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 1 (testo unico, art. 78)

Il beneficio, di cui al precedente articolo, è esteso:

a) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare, i quali, per non essersi trovati in servizio effettivo, in aspettativa, in disponibilità o per non essere più in vita all'epoca in cui emanarono i regi decreti 3 e 23 luglio 1871, nn. 328 e 380, non ebbero occasione di profittare del condono che in virtù dei decreti stessi, i ministri della guerra e della marina furono autorizzati a impartire;

b) alle vedove ed agli orfani degli ufficiali ed assimilati di terra e di mare che, quantunque in servizio effettivo, in aspettativa o in disponibilità all'epoca in cui emanarono i succitati decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 128.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 2 (testo unico, art. 78).

Tale beneficio è pure concesso:

a) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa dell'esercito, ai quali sia stata fatta applicazione dei regi decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871, nn. 381 e 590;

b) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa della marina, ai quali sia stata fatta applicazione del regio decreto 17 settembre 1871, n. 477;

c) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, i quali, per non essersi più trovati sotto le armi od in congedo illimitato, ovvero per aver cessato

di vivere, gli uni alla data del 27 luglio 1871, gli altri alla data del 17 settembre stesso anno, non ebbero occasione d'invocare l'applicazione dei succitati regi decreti 27 luglio, 17 settembre e 9 dicembre 1871;

d) alle vedove ed agli orfani dei militari di truppa di terra e di mare, che quantunque in servizio all'epoca in cui emanarono i suddetti decreti, non ne invocarono l'applicazione.

Art. 129.

Legge 2 luglio 1885, n. 3211, art. 3 (testo unico, art. 78).

Per essere ammessi al beneficio di cui ai precedenti articoli 127 e 128, le vedove e gli orfani dovranno comprovare, innanzi alla corte dei conti, che il loro marito o padre aveva, anteriormente all'aprile 1871, se ufficiale, anteriormente al 27 luglio 1871 se di truppa, contratti i vincoli di cui all'art. 1° del regio decreto 3 luglio 1871 sopracitato, e, nei casi di unione avvenuta senza i riti legali, dovranno provare ancora che l'unione religiosa è stata legittimata nel tempo e nel modo indicati alla lettera b dell'art. 1 dello stesso decreto 3 luglio 1871 e all'art. 2 del regio decreto 23 luglio 1871.

Art. 130.

Legge 7 febbraio 1865, art. 13; legge 26 marzo 1865, art. 17; legge 15 giugno 1893, art. 28 (testo unico, art. 61).

La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani e congiunti di militari non potrà mai essere minore di lire centocinquanta.

La vedova avente prole maggiorenni ha diritto solamente alla pensione della vedova senza prole.

SEZIONE IV.

Doti alle figlie dei militari di truppa della marina.

Art. 131.

Legge 20 giugno 1851, art. 40.

Le figlie dei marinai pensionati, e quelle dei medesimi partecipanti ad una pensione in seguito alla morte del

padre, riceveranno a titolo di dote, ed una volta tanto, un sussidio uguale alla metà di un'annata della pensione assegnata al padre, purchè ne facciano dimanda non più tardi di tre mesi dopo effettuato il matrimonio

Art. 132.

Legge 20 giugno 1851, art. 41.

Le orfane dei graduati di truppa della marina, pensionate, contraendo matrimonio, otto ranno all'epoca indicata all'articolo precedente, e previa dimanda, un sussidio a titolo di dote, uguale all'importo della quota individuale per cui esse partecipavano all'annua pensione, e non potrà in ogni caso tale sussidio dotale essere minore di lire cento.

TITOLO V.

Disposizioni per corpi armati speciali e per gli operai della marina e della guerra

CAPO I.

Corpi armati.

SEZIONE I.

Pensioni degli ufficiali, sottufficiali e guardie.

Art. 133.

Legge 8 aprile 1881, n. 149, art. 21

(testo unico approvato con regio decreto 10 gennaio 1892, n. 3, art. 21).

Il trattamento di riposo degli ufficiali delle guardie di finanza è regolato in conformità delle disposizioni stabilite per le pensioni degli impiegati civili.

Art. 134.

Legge 8 aprile 1881, art. 21; legge 2 aprile 1886, n. 3754, allegato F, art. 7 e seconda tabella (testo unico, art. 21 e tabella H).

Le pensioni dei sottufficiali e delle guardie di finanza sono determinate dalla annessa tabella IV.

Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza tra il massimo ed il minimo fissato dalla tabella.

Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, non provino l'incapacità a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Art. 135.

Legge 8 aprile 1881, art. 11, 13 (testo unico, art. 11, 12 e 13).

Il diritto a pensione si perde dai marescialli, brigadieri, sotto brigadieri e guardie di finanza, quando, contratto matrimonio senza permesso, siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione, e quando per mancanze disciplinari siano puniti con la espulsione dal corpo accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.

Art. 136.

Legge 31 marzo 1892, n. 173, art. 2; regio decreto 14 agosto 1892, n. 423, art. 67.

I graduati e le guardie di città hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire annuo assegno di pensione:

- a) quando hanno compiuto trent'anni di servizio;
- b) quando dopo quindici anni di servizio sieno divenuti per infermità o per altre cause inabili a continuarlo o ne fossero licenziati d'ufficio.

Legge 21 dicembre 1890, art. 34.

Le guardie di città e i loro graduati, in occasione di collocamento a riposo, liquideranno la pensione in ragione di un quarto della paga per quindici anni di servizio, di un terzo per venti, della metà per venticinque e di quattro quinti per trenta anni e più di servizio.

Art. 137.

Legge 21 dicembre 1890, art. 19 e 51.

Nei casi in cui in determinati comuni, la polizia municipale viene affidata alle guardie di città, le guardie municipali, che sieno state ammesse nel corpo delle guardie di città e abbiano diritto a pensione a carico del comune, liquideranno in occasione del loro collocamento a riposo la pensione ai termini dell'articolo precedente.

La pensione sarà ripartita a carico dello Stato e del comune in ragione della somma totale delle paghe che l'interessato avrà percepito come guardia municipale e come guardia di città.

Art. 138.

Legge 31 marzo 1892, art. 2: regio decreto 14 agosto 1892, art. 68

Sono applicabili al corpo delle guardie di città le disposizioni dei titoli II e VI, relative alle pensioni degli impiegati civili.

Art. 139.

Legge 23 giugno 1873, n. 1404, art. 4; legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 14.

La pensione degli agenti di custodia, graduati e guardie, degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, e delle guardie forestali in quanto vi abbiano diritto, è regolata dalle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili.

Però quegli agenti che hanno prestato venti anni di servizio a tivo all'amministrazione delle carceri, acquistano il diritto di trattamento di riposo, nella misura di cui all'art. 74.

Art. 140.

Legge 20 giugno 1877, n. 3917, art. 27; legge 8 aprile 1881, art. 19 (testo unico, art. 19); legge 21 dicembre 1890, art. 34.

I diritti a pensione che possono competere alle guardie forestali, alle guardie di finanza ed alle guardie di città per malattie o per ferite riportate a causa di servizio saranno liquidati con le norme e nella misura stabilita per i militari.

SEZIONE II.

Pensioni delle vedove e famiglie.

Art. 141.

Legge 15 giugno 1893, art. 11.

Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata ed alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di città e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 142.

Legge 19 giugno 1887, n. 4576, art. 2 e tabella B; legge 2 aprile 1886, allegato F, art. 7 e tabella (testo unico, art. 21 e tabella); legge 15 giugno 1893, art. 28.

Alle vedove ed agli orfani dei sottufficiali e delle guardie di finanza, nonchè dei graduati e delle guardie di città, sarà liquidata la pensione nelle proporzioni seguenti:

alla vedova del defunto senza prole, il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito;

alla vedova del defunto con prole, la metà;

ai figli orfani, o considerati come tali, in conformità dell'art. 103, la metà, ripartita fra coloro che sono minori di età, sino a che non sieno tutti maggiorenni.

La vedova avente prole maggiorenne è pareggiata alla vedova senza prole.

Art. 143.

Legge 23 giugno 1873, n. 4.

Alle vedove ed agli orfani degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e delle guardie forestali in quanto vi abbiano diritto, sono applicabili le disposizioni relative alle vedove ed agli orfani degli impiegati civili, contenute nel titolo IV.

Art. 144.

Legge 20 giugno 1877, art. 27; legge 8 aprile 1881, art. 19 (testo unico, art. 19);
legge 21 dicembre 1890, art. 34.

I diritti a pensione che possano competere alle famiglie delle guardie forestali, delle guardie di finanza e delle guardie di città morte a causa di servizio saranno liquidati con le norme e nella misura stabilite per le famiglie dei militari.

CAPO II.

Operai borghesi di marina e della guerra.

SEZIONE I.

Operai permanenti e lavoranti avventizi di marina.

Art. 145.

Legge 1° giugno 1882, n. 787, art. 1; legge 20 giugno 1851, art. 1 a 4,
e legge 6 marzo 1865, art. 2 a 4.

Agli operai permanenti ed ai lavoranti avventizi della regia marina è accordato il diritto al collocamento a riposo:

- a) dopo venticinque anni di servizio, purchè abbiano raggiunto l'età di anni quarantacinque;
- b) quando dopo un egual periodo di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;
- c) quando le infermità o ferite riportate per ragione di servizio abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite.

Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nella lettera *c* danno diritto al collocamento a riposo solo allorché l'operaio o lavorante è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio.

Art. 146.

Legge 1° giugno 1882, art. 1.

Agli effetti della pensione sono assimilati:
a furieri maggiori tutti gli operai ed i lavoranti, retribuiti con mercede giornaliera di lire 4 o più;
a sergenti quelli retribuiti con mercede di lire 3.50 o più, ma che non raggiunga le lire 4;
a caporali quelli retribuiti con mercede giornaliera di lire 2.50 o più, ma inferiore a lire 3.50;
e finalmente a soldato quelli retribuiti con mercede inferiore a lire 2.50.

Conseguentemente le pensioni saranno regolate dall'annessa tabella V.

Art. 147.

Legge giugno 1° 1882, art. 2.

Il tempo di servizio utile per ottenere il collocamento a riposo è la somma dei successivi periodi di servizio effettivo prestato da ogni individuo in qualità di operaio o lavorante presso qualsiasi stabilimento della regia marina.

È cumulabile, per stabilire detta durata di servizio utile per la pensione, anche la durata di servizi militari o civili prestati presso amministrazioni dello Stato, se questi servizi danno diritto a pensione.

Non è utile, per stabilire la durata del servizio per la pensione, quello prestato prima che l'individuo abbia compiuto il suo diciassettesimo anno di età.

Art. 148.

Legge 1° giugno 1882, art. 3.

Quando un operaio permanente o lavorante avventizio, già pensionato come tale, è riammesso in uno stabilimento della regia marina, cessa il suo diritto alla già assegnatagli pensione di riposo per tutto il tempo durante il quale

egli rimane novellamente iscritto nei ruoli, salvo a tener conto di tutto il servizio prestato prima e dopo del primo collocamento a riposo, quando fosse nuovamente messo in tale posizione.

Art. 149.

Legge 1° giugno 1882, art. 4.

Agli operai o lavoranti, che sono stati retrocessi a classe inferiore, per ragione di avanzata età, o per infermità che li abbia resi meno atti a produzione di lavoro, è liquidata la pensione sulla mercede più elevata alla quale erano pervenuti.

A quelli che sono stati retrocessi a classe inferiore per deficienza di solerzia o di abilità nel mestiere, è liquidata la pensione sulla mercede che godono alla data del collocamento a riposo.

Art. 150.

Legge 1° giugno 1882, art. 5.

Perdono il diritto di conseguire pensione gli operai ed i lavoranti che siano espulsi per furto o tentativi di furto nei regi stabilimenti marittimi o sulle regie navi.

Art. 151.

Legge 1° giugno 1882, art. 6.

Le vedove degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della regia marina, morti mentre godevano della pensione di riposo o morti in servizio effettivo dopo aver servito per venticinque anni, ed in mancanza di esse gli orfani minorenni, e purchè nubili se femmine, avranno diritto al terzo della pensione concessa o che sarebbe spettata al rispettivo marito o genitore.

Sono pure applicabili alle famiglie degli operai le disposizioni degli articoli 119 e 123.

Art. 152.

Legge 1° giugno 1882, art. 7.

Le disposizioni relative al permesso di matrimonio, per gli effetti della pensione alle vedove ed agli orfani dei militari, non sono applicabili ai matrimoni contratti prima del 12 giugno 1882.

Art. 153.

Legge 1° giugno 1882, art. 8.

Gli individui di personale lavorante che appartenevano alla marina austriaca, e le loro famiglie, hanno diritto di optare pel trattamento derivante dalle precedenti disposizioni, o per quello concesso loro con risoluzione del 28 marzo 1866 dal governo austriaco.

SEZIONE II.

Operai della guerra.

Art. 154.

Legge 3 giugno 1888, n. 5504, art. 1.

Gli operai borghesi degli stabilimenti di artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di essere collocati a riposo in seguito a loro domanda e di conseguire la pensione:

a) quando abbiano raggiunti venticinque anni di servizio ed abbiano compiuto cinquanta anni di età;

b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.

Art. 155.

Legge 3 luglio 1888, art. 2.

Gli operai che dopo venticinque anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermità indipendenti

dal medesimo avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di età fissato dall'articolo precedente.

Art. 156.

Legge 3 luglio 1888, art. 3.

Hanno diritto a pensione di riforma quegli operai che, contando diciotto anni di servizio e meno di venticinque anni, sieno dichiarati inabili a continuarlo per infermità indipendenti dal medesimo.

Art. 157.

Legge 3 luglio 1888, art. 4.

Il Governo potrà collocare d'ufficio a riposo gli operai che abbiano raggiunti i prescritti venticinque anni di servizio indipendentemente dall'età.

Art. 158.

Legge 3 luglio 1888, art. 5.

Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai, regolarmente iscritti a matricola, di cui all'art. 154, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potrà aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i diciotto anni di età, e purchè non siavi stata interruzione di servizio.

Art. 159.

Legge 3 luglio 1888, art. 6.

I servizi militari, le campagne di guerra, i servizi civili prestati presso altre amministrazioni dello Stato sono computati a tenore delle rispettive disposizioni.

Art. 160.

Legge 3 luglio 1888, art. 7.

La disposizione della pensione sarà fatta in base alla annessa tabella VI.

Per ogni anno di servizio oltre i venticinque gli operai avranno diritto all'aumento indicato nella tabella sino al conseguimento del massimo.

La pensione di riposo non potrà essere inferiore a lire trecento, nè superare l'ultima paga annua dell'operaio, eccettuato il caso previsto alla lettera *a* dell'art. 164.

Qualora però la paga annua sia minore di lire trecento, il minimo della pensione di riposo rimane stabilito in lire duecento.

Art. 161.

Legge 3 luglio 1888, art. 8.

Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera è valutata in base a dieci ore di lavoro al giorno.

Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

La paga annua è calcolata per tutti in ragione di trecento giornate di lavoro all'anno.

Art. 162.

Legge 3 luglio 1888, art. 9.

Ai capi operai, compresi nella categoria *A*, che abbiano compiuto dodici anni di servizio nella stessa categoria, spetterà l'aumento del quinto della pensione di riposo, che potrà computarsi anche al di sopra del massimo assoluto fissato dalla tabella.

Art. 163.

Legge 3 luglio 1888, art. 10.

Per gli operai addetti ai polverifici militari, ferma la condizione di età richiesta dall'art. 154, il servizio effettivo prestato nei polverifici stessi sarà aumentato di un quarto, nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione, senza che la medesima possa per altro eccedere il massimo fissato dalla tabella VI.

Art. 164.

Legge 2 luglio 1888, art. 11.

Le ferite e le infermità provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:

a) la cecità, l'amputazione e la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione, aumentando di un terzo;

b) l'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità considerate ai termini dell'art. 100, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;

c) le ferite od infermità meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a venticinque anni di servizio, semprechè esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianità di servizio.

Per gli effetti delle lettere *a* e *b* del presente articolo, il massimo assoluto della pensione è computato a favore degli operai compresi nella categoria *A*, coll'aumento di cui all'art. 162.

Art. 165.

Legge 3 luglio 1888, art. 12.

Gli operai riformati, di cui all'art. 156, hanno diritto ad una pensione uguale a tante quote di quelle che loro spetterebbe a venticinque anni di servizio, quanti sono gli anni di servizio da essi effettivamente prestato.

Art. 166.

Legge 3 luglio 1888, art. 13.

Se l'operaio domandi di essere collocato a riposo a senso dell'art. 154, lettera *a*, prima di aver servito per due anni nella categoria cui appartiene all'atto della domanda, egli avrà soltanto diritto alla pensione della categoria cui apparteneva prima della sua promozione e in base alla paga che gli veniva alla corrisposta.

Art. 167.

Legge 3 luglio 1888, art. 14.

Il tempo eccedente gli anni interi di categoria è computato per anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi, altrimenti non è computato.

Art. 168.

Legge 3 luglio 1888, art. 15.

Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sarà regolato a norma delle disposizioni per le famiglie dei militari di truppa, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.

Art. 169.

Legge 3 luglio 1888, art. 16.

Le lavoranti trasmettono, morendo, titoli di riversibilità di pensione unicamente ai figli e alle figlie nubili, minorenni, che rimanessero o divenissero orfani di entrambi i genitori e non avessero già diritto a pensione a carico dello Stato per i servizi del padre.

In questo caso sarà applicato agli orfani l'articolo precedente.

Art. 170.

Legge 3 luglio 1888, art. 18.

Le pensioni degli operai borghesi della guerra sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.

Le ferite e le infermità, contemplate negli art. 154, lettera *b*, 155 e 156, saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.

Art. 171.

Legge 3 luglio 1888, art. 17.

Gli operai che al 3 luglio 1888 avevano già conseguito il diritto al collocamento a riposo, in virtù delle disposizioni anteriori, potranno optare per queste ultime.

Art. 172.

Legge 3 luglio 1888, art. 21.

Agli operai borghesi dei panifici militari, che il 1° luglio 1888 si trovavano mantenuti in servizio in forza dell'art. 3 del regio decreto 24 giugno 1883, n. 1491, si applicherà per la pensione il regio decreto 20 aprile 1879, n. 4867.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

CAPO I.

Liquidazione e pagamento delle pensioni.

Art. 173.

Legge 15 giugno 1893, art. 7.

I collocamenti a riposo e in posizione di servizio ausiliario, e le dispense dal servizio con diritto a pensione, sia d'autorità, sia per domanda dell'impiegato determinata da invito d'ufficio, dovranno essere limitati in modo che l'importo delle relative pensioni, calcolate per un'intera annualità, non oltrepassi la somma, che sarà appositamente attribuita ad ogni Ministero nella legge che approva lo stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro.

Nessun decreto di collocamento a riposo, o in posizione di servizio ausiliario, e di dispensa dal servizio per le cause sopra indicate, potrà essere registrato alla corte dei conti, quando sia esaurito il fondo posto a disposizione di ciascun Ministero per l'esercizio finanziario durante il quale fu emanato.

Art. 174.

Legge 15 giugno 1893, art. 19.

Per conseguire la pensione o l'indennità è necessario il decreto di collocamento a riposo.

Tiene luogo del decreto di collocamento a riposo il decreto di dispensa del servizio, e il decreto di destituzione, o altro provvedimento col quale sia ordinata la cessazione, dal servizio che non importi privazione del diritto a pensione a norma di legge, ovvero una sentenza della corte dei conti che dichiari essersi verificate nell'impiegato le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto alla pensione o all'indennità.

Art. 175.

Legge 25 maggio 1852, art. 26 e 28; legge 11 luglio 1852, art. 2; legge 14 aprile 1864, art. 4; legge 17 ottobre 1881, art. 2; legge 29 gennaio 1885, art. 2.

Il collocamento a riposo, in riforma, in posizione ausiliaria, e la revocazione, saranno ordinati con decreto reale, se la nomina avvenne per decreto reale, con decreto ministeriale per le altre, e con deliberazione dell'una e dell'altra Camera o delle rispettive presidenze per gli impiegati addetti al Parlamento.

Art. 176.

Legge 15 giugno 1893, art. 32.

Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero; se uguale od inferiore ai sei mesi, si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione dell'età dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.

Art. 177.

Legge 27 giugno 1850, art. 40; legge 20 giugno 1851, art. 43; legge 25 maggio 1852 art. 39 (testo unico, art. 64); legge 14 aprile 1864, art. 36; legge 15 giugno 1893, art. 30.

Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse e gli assegni sono considerati come debito dello Stato.

Nè le pensioni, nè gli assegni, nè la indennità, nè gli arretrati di essi, liquidati dalla corte dei conti, possono

essere ceduti o sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o del militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione o dell'assegno.

Art. 178.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 27 (testo unico, art. 66)

Le pensioni e gli assegni sono liquidati dalla corte dei conti nel modo e secondo le forme stabilite nei relativi provvedimenti.

I decreti di collocamento a riposo, in posizione ausiliaria e in riforma, di revocazione e rimozione e gli elenchi delle pensioni e degli assegni liquidati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 179.

Legge 7 febbraio 1865, art. 16; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 28 (testo unico, art. 68).

Il godimento della pensione o dell'assegno comincia a decorrere dal giorno in cui cessano lo stipendio o le competenze dell'impiegato civile e del militare.

Le pensioni e gli assegni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato civile, del militare o della vedova.

Art. 180.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 29 (testo unico, art. 68).

Le pensioni e gli assegni sono pagati a mesi maturati, secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

Art. 181.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 25; legge 14 aprile 1864, art. 30 (testo unico, art. 69).

Le rate mensili, non domandate entro due anni, sono prescritte.

Art. 182.

Legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20; legge 25 maggio 1852, art. 39; legge 14 aprile 1864, art. 31 (testo unico, art. 70).

Chiunque pretenda aver diritto a pensione o ad assegno, se lascia trascorrere più d'un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

CAPO II.

Perdita, riduzione, sospensione e ripristino delle pensioni od assegni e del diritto a pensione od assegno.

Art. 183.

Legge 15 giugno 1893, art. 20; legge 14 aprile 1864, art. 32.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

- a) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- b) per condanna, a qualunque pena per i reati di peculato, corruzione o concussione;
- c) per condanna, a qualunque pena pronunziata in base ai codici penali militari, che tragga seco la degradazione.

d) per destituzione dall'impiego, quando il ministro dal quale dipende l'impiegato destituito abbia precedentemente consultato una commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del consiglio dei ministri e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi, i quali determinarono il ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi, da giustificare la perdita del diritto alla pensione.

Non è derogato alle leggi speciali riguardanti i funzionari inamovibili.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso *a* del presente articolo.

Art. 184.

Legge 15 giugno 1893, art. 21.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti sono soggetti alla ritenuta della metà,

Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico la ritenuta è soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli sudetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 185.

Legge 15 giugno 1893, art. 22.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, e l'esercizio di questo diritto, non che il godimento

della pensione o dell'assegno che siano stati perduti o sospesi per qualunque fra le cause di cui agli articoli precedenti, potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione di cui fu condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dell'art. 183; quando con le stesse norme, di cui alla lettera *d* dello stesso articolo, sia revocata la destituzione; o quando siano espiate le pene temporanee di cui all'art. 184.

Il ripristino comincerà nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione, e, nel secondo e terzo caso, dal giorno successivo a quello della revoca o a quello dell'espiazione della pena.

Art. 186.

Legge 15 giugno 1893, art. 23.

Nei casi di perdita e di soppressione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione già conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito sarà liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

Questo assegnamento cesserà e si ripristinerà la concessione o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

Art. 187.

Legge 15 giugno 1893, art. 24.

Gli impiegati civili, destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennità o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Uguale trattamento sarà fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di città ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

CAPO III.

Cumulo delle pensioni e degli assegni.

Art. 188.

Legge 14 aprile 1864, art. 37; legge 7 febbraio 1865, art. 15; legge 26 marzo 1865, art. 20 (testo unico, art. 71).

È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dagli articoli seguenti.

Art. 189.

Legge 18 luglio 1862, n. 722, art. 10.

Ogniquale volta un impiegato godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire ottocento, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire duemila.

Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire duemila ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

Non sono soggette a riduzioni di sorta le pensioni di riposo cumulate con lo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

Art. 190.

Legge 19 luglio 1862, art. 11.

Sarà permesso cumulare la pensione di riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di eccezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 19 luglio 1862, n. 722.

Art. 191.

Legge 19 luglio 1862, art. 13.

I militari di qualsiasi corpo e gli agenti di custodia delle carceri e dei riformatori governativi, chiamati ad impiego di funzionario ed agente di pubblica sicurezza, e di agente di finanza o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo, percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

TITOLO VII.

Disposizioni speciali e transitorie.

CAPO I.

Diritto di opzione.

Art. 192.

Legge 14 aprile 1864, art. 39; legge 28 dicembre 1867, n. 4164, art. 8; regio decreto 13 ottobre 1870, n. 5920, art. 22.

Gli impiegati civili che, alla promulgazione della legge 14 aprile 1864, n. 1731, messi a riposo avevano diritto a pensione, e quelli che al cessare dall'impiego abbiano raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori avrebbe dato diritto a pensione se avessero ottenuto il collocamento a riposo, potranno esercitare il loro diritto a termini delle presenti disposizioni, o a termini delle leggi anteriori a cui erano sottoposti; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti dei governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del Regno d'Italia; e ciò salvo la disposizione dell'art. 76.

Queste disposizioni sono anche applicabili agli impiegati civili delle provincie venete e di Mantova, ed a quelli di Roma e provincia, che ivi erano stati nominati rispettivamente avanti il 1° gennaio 1868 od il 1° novembre 1870.

Art. 193.

Legge 14 aprile 1864, art. 40.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati civili.

Art. 194.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio 1885 n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 72).

Resta in facoltà dei militari, che erano in servizio effettivo od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884 e che contavano venti o più anni di servizio, di optare per le disposizioni contenute nelle leggi 7 febbraio e 26 marzo 1865, numeri 2143 e 2217, e in quelle 25 maggio e 11 luglio 1852, nn. 1376 e 1402.

Art. 195.

Legge 29 giugno 1882, n. 831, art. 98 (testo unico sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1887, art. 10C, e testo unico pensioni, art. 81).

Ai professori e maestri civili delle scuole militari, ai farmacisti militari, ed agli impiegati civili contabili mantenuti nel rispettivo ramo di servizio, che si trovavano in servizio al 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto alle pensioni, e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente al 29 giugno 1882.

Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 196.

Legge 3 dicembre 1878, n. 4610, art. 36; legge 14 maggio 1892, n. 747, articolo unico.

Gli ufficiali dei corpi militari soppressi in base alla legge 3 dicembre 1878, n. 4610, i quali fecero passaggio nei personali civili della marina, e i professori delle regie

scuole di marina, dichiarati colla legge stessa personale civile, come pure i militari del corpo reale equipaggi ed assistenti del genio navale che hanno fatto passaggio nel personale di capi tecnici e capi operai di marina, avranno diritto di optare per le leggi di pensioni militari, in base alla posizione che avevano quando cessarono dal servizio o dalla assimilazione militare.

Art. 197.

Legge 3 dicembre 1878, art. 37.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo sono estese ai contabili della regia marina in servizio al 3 dicembre 1878, provenienti dal corpo dei contabili, soppresso con regio decreto 23 dicembre 1876, n. 3607; e ai farmacisti che si trovavano in servizio al tempo della emanazione del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3613, coi quali vennero dichiarati personale civile.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 198.

Legge 15 giugno 1893, art. 16 e 34.

Gli impiegati civili e i militari, i quali al 1° luglio 1893 si trovavano nelle condizioni prescritte dalle leggi precedenti per aver diritto al collocamento a riposo, conservano la facoltà di liquidare la pensione sulla media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio, purchè cessino dal servizio con lo stesso grado e stipendio che avevano al 15 giugno dello stesso anno.

Conservano lo stesso diritto coloro i quali saranno collocati a riposo d'autorità o per ragioni di salute prima di aver compiuto un quinquennio nello stesso grado e con lo stesso stipendio che avevano al 15 giugno 1893.

La vedova e i figli minorenni dell'impiegato civile o del militare che sia morto nello stesso grado e collo stesso

stipendio che aveva il 15 giugno 1893 conserveranno la facoltà di far liquidare la propria pensione sulla media degli stipendi percepiti dal defunto nell'ultimo triennio.

Gli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio effettivo d'autorità durante i due anni e mezzo dopo il 15 giugno 1893 avranno la pensione liquidata in base all'ultimo stipendio, purchè conservino lo stesso grado e stipendio che avevano alla data stessa.

Anche nel caso di promozione degli impiegati civili e dei militari di cui si parla nei capoversi precedenti, essi e i loro aventi diritto non potranno mai liquidare una pensione minore di quella che toccherebbe loro se cessassero dal servizio nel grado e collo stipendio uguali a quelli che avevano al 15 giugno 1893.

Art. 199.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9; legge 25 gennaio n. 1885, n. 2889, art. 8 (testo unico, art. 72).

Le pensioni per gli ufficiali e loro aventi diritto, comprese quelle degli ufficiali che erano in servizio od in posizione ausiliaria al 1° luglio 1884, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalle leggi 5 luglio 1882, nn. 853 e 854.

Art. 200.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, art. 9 (testo unico, art. 73).

L'annessa tabella II sarà applicata ai/guardarmi, ed agli/appuntati/dei reali carabinieri, che trovansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.

Art. 201.

Legge 2 luglio 1885, art. 4 (testo unico, art. 79).

Sono ammesse al beneficio di cui all'art. 126 le vedove e gli orfani dei militari ed assimilati, i cui matrimoni

siano stati, primi dell'indulto del 1871, autorizzati o riconosciuti, ma con esclusione della moglie dal diritto alla pensione vedovile.

In nessun caso però le orfane saranno ammissibili ad assegno, se maggiorenni, salvo il diritto che compete alle orfane dei militari della marina per l'art. 117.

Art. 202.

Legge 15 giugno 1893, art. 35.

Con regolamenti approvati con regi decreti, sentiti la corte dei conti e il consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione delle presenti disposizioni.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro del tesoro
SIDNEY SONNINO.

TABELLA I. — Assimilazione degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi, agli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale, affine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo agli effetti della pensione.

Regio decreto 10 agosto 1893, art. 1 e tabella.

CATEGORIA	AGGI ED ALTRI PROVENTI NETTI	STIPENDIO CORRISPONDENTE
1 ^a	Fino a L. 8,000 e più.	L. 7,000
2 ^a	Id. » 6,900.	» 6,000
3 ^a	Id. » 5,700.	» 5,000
4 ^a	Id. » 5,100.	» 4,500
5 ^a	Id. » 4,500.	» 4,000
6 ^a	Id. » 3,900.	» 3,500
7 ^a	Id. » 3,500.	» 3,200
8 ^a	Id. » 3,200.	» 3,000
9 ^a	Id. » 2,900.	» 2,700
10 ^a	Id. » 2,600.	» 2,500
11 ^a	Id. » 2,300.	» 2,200
12 ^a	Id. » 2,000.	» 2,000

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
SIDNEY SONNINO.

TABELLA II. — Pensioni di riposo per i militari di truppa dell'esercito.

Legge 25 gennaio 1885, n. 2888, *tabella* (testo unico, *tabella*).

DENOMINAZIONE DEI GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Capo musica di 1 ^a e 2 ^a classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1,000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettiere di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

Visto, *d'ordine di S. M.*Il ministro segretario di Stato per il tesoro
SIDNEY SONNINO.

TABELLA III. — Pensioni di riposo per i militari del corpo reale equipaggi.

(Legge 25 gennaio 1885, n. 2889, *tabella*).

GRADI	Minimo a 20 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 35 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Nocchiere di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe, e altri militari pareggiati a tale grado	730	18	1,000
Secondo nocchiere, e altri militari pareggiati a tale grado	500	15	725
Sotto nocchiere ed altri militari pareggiati a tale grado	415	10	565
Marinaro, e comuni delle altre categorie	360	8	480
Mozzo	300	7	405

Visto, *d'ordine di S. M.*Il ministro segretario di Stato per il tesoro
SIDNEY SONNINO.

TABELLA IV. — Pensioni per i sotto ufficiali e per le guardie di finanza.

Legge 2 aprile 1886, allegato F, art. 7 e seconda tabella; Testo unico, art. 21 e seconda tabella).

GRADI	PENSIONE ACCORDATA per	
	15 anni di servizio	30 anni di servizio
	Lire	Lire
Maresciallo	330	980
Brigadiere	300	900
Sotto brigadiere.	250	770
Guardia scelta	230	700
Guardia comune.	200	600

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
SIDNEY SONNINO.

TABELLA V. — Pensioni di riposo per gli operai della marina.
(Legge 1° giugno 1837, art. 1 e tabella).

CATEGORIE	Minimo a 25 anni di servizio	Aumento per ogni anno di servizio o campagna	Massimo a 40 anni di servizio
	Lire	Lire	Lire
Operaio con mercede giornaliera di lire 4 o più .	500	15	725
Operaio con mercede di lire 3.50 o più, ma che non raggiunge le lire 4	415	10	565
Operaio con mercede di lire 2.50 o più, ma inferiore a lire 3.50	360	7	465
Operaio con mercede giornaliera inferiore a lire 2.50.	300	6	400

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
SIDNEY SONNINO.

TABELLA VI. — Pensioni di riposo per gli operai della guerra.
(Legge 3 luglio 1888, art. 7 e tabella).

CATEGORIA DEGLI OPERAI	Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	Massimo della pensione			
			a 25 anni di servizio	assoluto		
Categoria	DENOMINAZIONE		Lire	Lire	Lire	
A	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.	Con paga giornaliera di L. 5 e più	150 volte la paga giornaliera	Lire	Lire	
	Capi operai dei magazzini centrali militari.			20	800	1,000
	Capi operai dell'opificio di arredi militari.					
B	Capi operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.	Con paga giornaliera inferiore di L. 5	180 volte la paga giornaliera	20	700	900
	Capi operai dei magazzini centrali militari.					
	Capi operai dell'opificio di arredi militari.					
C	Capi lavoratori degli stabilimenti di artiglieria e del genio.	Con paga giornaliera di L. 2.60 e più	200 volte la paga giornaliera	18	800	800
	Capi lavoratori dell'opificio di arredi militari.					
	Operai dei magazzini centrali militari.					
	Operai della farmacia centrale militare.					
	Operai dell'istituto geografico militare.					

CATEGORIA DEGLI OPERAI	Pensione dopo 25 anni di servizio calcolata in ragione della paga giornaliera	Aumento della pensione per ogni anno di servizio oltre i 25	Massimo della pensione		
			a 25 anni di servizio	assoluto	
Categoria	DENOMINAZIONE		Lire	Lire	Lire
D	Operai degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.	125 volte la paga giornaliera	18	500	750
	Operai dell'opificio di arredi militari.				
E	Lavoranti degli stabilimenti d'artiglieria e del genio (uomini e donne)	150 volte la paga giornaliera	15	400	600
	Lavoranti dell'opificio di arredi militari (uomini e donne).				
	Operai dei magazzini centrali militari.				
	Operai della farmacia centrale militare.				
	Operai dell'istituto geografico militare.				
Casermieri del genio.	Con paga giornaliera inferiore a L. 2.60				

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
SIDNEY SONNINO.

TDVISAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP. 198

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No HHP.138

STAMPERIA REALE.

5191

دستور
مجلس
شعبه
اوله